

Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali

Roma, 07-10-2021

Messaggio n. 3389

Allegati n.1

OGGETTO: **Articolo 1, commi da 10 a 15, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021). Esonero per l'assunzione di giovani a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021. Modalità operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti**

1. Premessa

Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, l'articolo 1, commi da 10 a 15, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (di seguito, anche legge di Bilancio 2021), ha previsto che, per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato

in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, l'esonero di cui all'articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito, anche legge di Bilancio 2018), è riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età (di seguito, anche esonero giovanile under 36).

La durata dell'esonero contributivo suindicato, ferme restando le condizioni ivi previste, è riconosciuta per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Con la circolare n. 56 del 12 aprile 2021, l'Istituto ha fornito le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.

Si ricorda che l'esonero in oggetto è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, e che la misura in trattazione non si applica nei confronti della pubblica Amministrazione, individuabile assumendo a riferimento la nozione e l'elencazione recate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Inoltre, l'incentivo non può essere riconosciuto nei riguardi delle imprese del settore finanziario, in quanto non rientranti nell'ambito di applicazione della comunicazione C(2020) 1863 *final* del 19 marzo 2020, e successive modificazioni. Nello specifico, le imprese operanti nel settore finanziario escluse dall'esonero sono quelle che svolgono le attività indicate nella classificazione NACE alla sezione "K" - *Financial and insurance activities*. Si evidenzia che la sezione "K" della NACE, con le relative divisioni (codice a 2 cifre), gruppi (codice a 3 cifre) e classi (codice a 4 cifre), corrisponde a quella dell'Ateco2007. Tutti i codici Ateco (a 6 cifre), rientranti nelle divisioni 64, 65 e 66, fanno parte della sezione "K" della classificazione Ateco2007.

Analogamente, la misura in trattazione non può trovare applicazione, come già precisato nella richiamata circolare n. 56/2021, per i rapporti di apprendistato e per i contratti di lavoro domestico, in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l'applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.

Si ribadisce, inoltre, che l'esonero di cui all'articolo 1, commi da 10 a 15, della legge di Bilancio 2021, pur nelle sue specificità, trae la sua disciplina dall'esonero strutturale giovanile di cui all'articolo 1, commi da 100 a 108, 113 e 114, della legge di Bilancio 2018.

Pertanto, l'esonero contributivo introdotto dalla legge di Bilancio 2021 non è cumulabile con *"altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi"* (cfr. l'art. 1, comma 114, della legge n. 205/2017).

Prendendo a riferimento le forme di incentivo all'assunzione maggiormente diffuse fruibili in relazione alle nuove assunzioni, il predetto esonero contributivo, conseguentemente, non è cumulabile con l'incentivo per l'assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni, di cui all'articolo 4, commi da 8 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, né con l'incentivo all'assunzione rivolto alla medesima categoria di donne, c.d. svantaggiate, previsto dall'articolo 1, commi da 16 a 19, della legge n. 178/2020.

Si precisa infine che, per il periodo di applicazione della misura in trattazione, non è possibile usufruire, per i medesimi lavoratori, della c.d. Decontribuzione Sud, disciplinata, da ultimo,

dall'articolo 1, commi da 161 a 168, della medesima legge di Bilancio 2021.

Come specificato dal comma 14 dell'articolo 1 della legge n. 178/2020, il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 *final* del 19 marzo 2020, e successive modificazioni, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (c.d. *Temporary Framework*), nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione, ed è altresì subordinato all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Al riguardo, si rappresenta che in data 6 agosto 2021 le Autorità italiane hanno notificato alla Commissione europea la misura in trattazione e che la medesima Commissione, con la decisione C(2021) 6827 *final* del 16 settembre 2021, ha autorizzato la concedibilità dell'esonero in oggetto per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2021, termine finale di operatività del *Temporary Framework*.

Con il presente messaggio si forniscono, pertanto, le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo, limitatamente alle assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021.

Per quanto attiene all'esonero contributivo relativo alle eventuali assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022, le istruzioni riguardanti la fruizione dell'esonero saranno fornite all'esito del procedimento di autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato.

2. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell'esonero nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens

I datori di lavoro che intendono fruire dell'esonero previsto dall'articolo 1, comma 10, della legge n. 178/2020, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021, dovranno esporre, a partire dal flusso Uniemens di **competenza del mese di settembre 2021**, i lavoratori per i quali spetta l'esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull'imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento **<InfoAggcausaliContrib>** i seguenti elementi:

- nell'elemento **<CodiceCausale>** dovrà essere inserito il valore **"GI36"**, avente il significato di "Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 10, legge n.178/2020";
- nell'elemento **<IdentMotivoUtilizzoCausale>** dovrà essere inserita la data di assunzione a tempo indeterminato o la data di trasformazione nel formato AAAAMMGG (8 caratteri; ad

esempio: 20210609).

Per quanto concerne le agenzie di somministrazione, relativamente alla posizione per i lavoratori assunti per essere impegnati presso l'impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal C.S.C. 7.08.08 e dal C.A. 9A) dovrà essere concatenato alla data di assunzione/trasformazione il numero di matricola dell'azienda presso cui è stato inviato il lavoratore, nel seguente formato AAAAMMGMMMMMMMMMM (18 caratteri; ad esempio: 202106091234567890);

- nell'elemento **<AnnoMeseRif>** dovrà essere indicato l'AnnoMese di riferimento del conguaglio;

- nell'elemento **<ImportoAnnoMeseRif>** dovrà essere indicato l'importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

I dati esposti nell'Uniemens, come sopra specificati, saranno poi riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure come segue:

- con il codice "**L544**", avente il significato di "Conguaglio Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 10, legge n.178/2020";
- con il codice "**L545**", avente il significato di "Arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 10, legge n.178/2020".

Si sottolinea che la valorizzazione dell'elemento **<AnnoMeseRif>**, con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2021 e fino al mese precedente l'esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2021.

I datori di lavoro che intendono fruire dell'esonero previsto dall'articolo 1, comma 11, della legge n. 178/2020, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021 in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, dovranno esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di **settembre 2021**, i lavoratori per i quali spetta l'esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento **<Imponibile>** e l'elemento **<Contributo>** della sezione **<DenunciaIndividuale>**. In particolare, nell'elemento **<Contributo>** deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull'imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all'interno di **<DenunciaIndividuale>**, **<DatiRetributivi>**, elemento **<InfoAggcausaliContrib>** i seguenti elementi:

- nell'elemento **<CodiceCausale>** dovrà essere inserito il valore "**GI48**", avente il significato di "Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 11, legge n.178/2020";

- nell'elemento **<IdentMotivoUtilizzoCausale>** dovrà essere inserita la data di assunzione a tempo indeterminato o la data di trasformazione nel formato AAAAMMG (ad esempio: 20210609).

Per quanto concerne le agenzie di somministrazione, relativamente alla posizione per i lavoratori assunti per essere impegnati presso l'impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal C.S.C. 7.08.08 e dal C.A. 9A) dovrà essere concatenato alla data di assunzione/trasformazione il numero di matricola dell'azienda presso cui è stato inviato il lavoratore, nel seguente formato AAAAMMGMMMMMMMMMM (ad esempio: 202106091234567890);

- nell'elemento **<AnnoMeseRif>** dovrà essere indicato l'AnnoMese di riferimento del conguaglio;

- nell'elemento **<ImportoAnnoMeseRif>** dovrà essere indicato l'importo conguagliato,

relativo alla specifica competenza.

I dati esposti nell'Uniemens, come sopra specificati, saranno poi riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure come segue:

- con il codice "**L546**", avente il significato di "Conguaglio Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 11, legge n.178/2020";
- con il codice "**L547**", avente il significato di "Arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 11, legge n.178/2020".

Si sottolinea che la valorizzazione dell'elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2021 e fino al mese precedente l'esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2021.

Si rammenta che la sezione "InfoAggcausaliContrib" va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.

Nel caso in cui l'azienda stia usufruendo dell'agevolazione al 50% di cui alla legge di Bilancio 2018 (c.d. incentivo GECO) e intenda accedere, in presenza degli specifici presupposti legittimanti, al nuovo esonero al 100%, dovrà procedere alla restituzione della prima agevolazione e applicare il nuovo esonero.

Ai fini della restituzione delle quote di esonero di cui alla legge di Bilancio 2018 (incentivo GECO), i datori di lavoro dovranno valorizzare all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:

- nell'elemento **<CausaleADebito>** il codice causale "**M472**", avente il significato di "Restituzione esonero legge n. 205/2017 GECO");
 - nell'elemento **<ImportoADebito>**, l'importo da restituire.
- Nel ribadire che l'esonero in trattazione non risulta cumulabile con *"altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi"*, si evidenzia che, qualora i datori di lavoro abbiano fruito, per il medesimo lavoratore per il quale intendono accedere all'esonero giovanile under 36, della Decontribuzione Sud di cui all'articolo 1, commi da 161 a 168, della legge di Bilancio 2021, devono preliminarmente procedere alla restituzione delle quote di Decontribuzione Sud già fruiti.

Pertanto, ai fini della restituzione delle quote di Decontribuzione Sud di cui alla legge di Bilancio 2021, i datori di lavoro dovranno valorizzare all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:

- nell'elemento **<CausaleADebito>** il codice causale "**M543**", avente il significato di "Restituzione decontribuzione sud 2021");
- nell'elemento **<ImportoADebito>**, l'importo da restituire.

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l'attività e vogliono fruire dell'esonero spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

3. Datori di lavoro privati con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica. Istruzioni per la compilazione della sezione <ListaPosPa> del flusso Uniemens

I datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica che intendono fruire dell'esonero previsto dall'articolo 1, comma 10, della legge n. 178/2020, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021, avranno cura di compilare la sezione <ListaPosPA> valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della gestione pensionistica, indicando in quest'ultimo la contribuzione piena calcolata sull'imponibile pensionistico del mese.

Per esporre il beneficio spettante dovrà essere compilato, per ciascun mese oggetto dell'esonero, l'elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:

- nell'elemento **<AnnoRif>** dovrà essere inserito l'anno oggetto dell'esonero;
- nell'elemento **<MeseRif>** dovrà essere inserito il mese oggetto dell'esonero;
- nell'elemento **<CodiceRecupero>** dovrà essere inserito il valore **"19"**, avente il significato di "Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 10, legge n.178/2020";
- nell'elemento **<Importo>** dovrà essere indicato l'importo del contributo oggetto dello sgravio.

La possibilità di esporre il beneficio come sopra descritto decorrerà a partire dalla "ListaPosPA" del mese di settembre 2021, mentre il beneficio relativo ai mesi pregressi, da gennaio 2021 fino all'esposizione del mese precedente a quello corrente, potrà essere dichiarato, oltre che in tale denuncia, anche in quelle relative ai mesi di ottobre e novembre 2021.

Nei casi di cessazione/sospensione dell'attività nei mesi in cui è possibile esporre il beneficio per i periodi pregressi, in assenza del quadro <E0_PeriodoNelMese>, gli elementi di cui sopra dovranno essere compilati all'interno dell'elemento V1 Causale 5 riferito a ciascuno dei mesi pregressi per il quale si ha diritto all'esonero.

Analoga procedura dovrà essere utilizzata nel caso in cui l'azienda stia usufruendo dell'agevolazione al 50% di cui alla legge di Bilancio 2018 (c.d. incentivo GECCO) e intenda accedere al nuovo esonero al 100%, inviando l'elemento V1 Causale 5 per ciascuno dei mesi pregressi sopra individuati, a sostituzione del quadro in cui è stato dichiarato l'elemento <RecuperoSgravi> con il diverso <CodiceRecupero>.

Per quanto attiene, invece, all'esonero previsto dall'articolo 1, comma 11, della legge n. 178/2020, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021 in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, i datori di lavoro che intendano fruirne dovranno compilare la sezione <ListaPosPA> valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della gestione pensionistica, e indicando in quest'ultimo la contribuzione piena calcolata sull'imponibile pensionistico del mese.

Per esporre il beneficio spettante dovrà essere compilato, per ciascun mese oggetto dell'esonero, l'elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:

- nell'elemento **<AnnoRif>** dovrà essere inserito l'anno oggetto dell'esonero;

- nell'elemento **<MeseRif>** dovrà essere inserito il mese oggetto dell'esonero;
- nell'elemento **<CodiceRecupero>** dovrà essere inserito il valore **"20"**, avente il significato di "Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 11, legge n.178/2020";
- nell'elemento **<Importo>** dovrà essere indicato l'importo del contributo oggetto dello sgravio.

La possibilità di esporre il beneficio come sopra descritto decorrerà a partire dalla "ListaPosPA" del mese di settembre 2021, mentre il beneficio relativo ai mesi pregressi, da gennaio 2021 fino all'esposizione del mese precedente a quello corrente, potrà essere dichiarato, oltre che in tale denuncia, anche in quelle relative ai mesi di ottobre e novembre 2021.

Nei casi di cessazione/sospensione dell'attività nei mesi in cui è possibile esporre il beneficio per periodi pregressi, in assenza del quadro <EO_PeriodoNelMese>, gli elementi di cui sopra dovranno essere compilati all'interno dell'elemento V1 Causale 5 riferito a ciascuno dei mesi per il quale si ha diritto all'esonero.

Nel ribadire che l'esonero in trattazione non risulta cumulabile con *"altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi"*, si evidenzia che, qualora i datori di lavoro abbiano fruito, per il medesimo lavoratore per il quale intendono accedere all'esonero giovanile under 36, della Decontribuzione Sud di cui all'articolo 1, commi da 161a 168, della legge di Bilancio 2021, dovrà essere inviato l'elemento V1 Causale 5 per ciascuno dei mesi pregressi sopra individuati, a sostituzione del quadro in cui è stato dichiarato l'elemento <RecuperoSgravi> con il diverso <CodiceRecupero>.

Si ricorda che l'agevolazione riguarda esclusivamente la contribuzione dovuta ai fini pensionistici.

4. Modalità di esposizione dei dati relativi all'esonero nella sezione <PosAgri> del flusso Uniemens

I datori di lavoro che intendono fruire dell'esonero previsto dall'articolo 1, comma 10, della legge n. 178/2020, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021, dovranno esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di settembre 2021, i lavoratori agricoli per i quali spetta l'esonero valorizzando, oltre ai consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, gli elementi di seguito specificati:

- <CodiceRetribuzione> con il codice "Y";
- <CodAgio> con il codice agevolazione "E1", che assume il significato di "Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 10, legge n.178/2020".

I datori di lavoro che intendono fruire dell'esonero previsto dall'articolo 1, comma 11, della legge n. 178/2020, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei

contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021 in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di settembre 2021, esporranno i lavoratori agricoli per i quali spetta l'esonero valorizzando, oltre ai consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, gli elementi di seguito specificati:

- <CodiceRetribuzione> con il codice "Y";
- <CodAgi> con il codice agevolazione "E2", che assume il significato di "Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 11, legge n.178/2020".

Per il recupero dell'incentivo relativo ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2021 e fino al mese precedente l'esposizione del corrente) i datori di lavoro dovranno trasmettere, per i lavoratori interessati, un flusso di variazione che, omettendo i consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, valorizzi gli elementi di seguito specificati.

Per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 10, della legge n. 178/2020:

- campo/elemento <CodiceRetribuzione> con il codice "Y";
- campo/elemento <CodAgi> con il codice agevolazione "E3", che assume il significato di "Recupero pregresso E1".

Per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 11, della legge n. 178/2020:

- campo/elemento <CodiceRetribuzione> con il codice "Y";
- campo/elemento <CodAgi> con codice agevolazione "E4", che assume il significato di "Recupero pregresso E2".

La valorizzazione dei periodi pregressi rispetto al mese corrente di esposizione deve essere effettuata entro il mese di febbraio 2022, nei flussi relativi al quarto trimestre 2021.

5. Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile dell'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 10 a 15, della legge n. 178/2020, oggetto del presente messaggio, riconosciuto ai datori di lavoro per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, il cui onere è posto a carico dello Stato, nell'ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAW (Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive) - si istituiscono i seguenti conti distinti per tipologia di agevolazione:

- GAW37341 Sgravi di oneri contributivi, per promuovere il lavoro giovanile stabile, nella misura del 100 per cento dei contributi previdenziali, a favore dei datori di lavoro per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti da tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel biennio 2021-2022 - articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- GAW37342 Sgravi di oneri contributivi, per promuovere il lavoro giovanile stabile, nella

misura del 100 per cento dei contributi previdenziali, per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti da tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel biennio 2021-2022, a favore dei datori di lavoro delle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna - articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Ai nuovi conti gestiti dalla procedura automatizzata di ripartizione contabile del DM andranno contabilizzate le somme conguagliate dai datori di lavoro secondo le istruzioni operative fornite nel paragrafo dedicato.

In particolare, verranno contabilizzate:

- al conto GAW37341, le somme esposte nel flusso Uniemens con i codici “L544” e “L545”;
- al conto GAW37342, le somme esposte nel flusso Uniemens con i codici “L546” e “L547”.

Gli stessi conti verranno utilizzati per la rilevazione contabile degli sgravi degli oneri contributivi diretti ai datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica che, per le denunce contributive, si avvalgono del flusso Uniemens, sezione <ListaPosPA>, nonché per la contabilizzazione delle somme spettanti a titolo di esonero contributivo a favore dei datori di lavoro agricolo.

Per l'imputazione contabile del recupero di somme, a seguito di conguagli indebiti effettuati dai datori di lavoro, valorizzate nel flusso Uniemens e riportate nel DM2013 “VIRTUALE” con il codice “M472” avente il significato di “Restituzione esonero legge n. 205/2017”, si istituisce il conto GAW24341.

Inoltre, la rilevazione contabile del recupero di somme non spettanti per effetto dell'incumulabilità dei due incentivi – esonero giovanile under 36 ed esonero Decontribuzione Sud di cui all'articolo 1, commi da 161 a 168, della medesima legge di Bilancio 2021 - esposto in Uniemens con il codice “M543” avverrà al conto di recupero GAW24342.

La Direzione generale, come di consueto, curerà direttamente i rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri connessi con gli sgravi contributivi in esame.

Si allega la variazione intervenuta al piano dei conti (Allegato n. 1).

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.